

Gent.

BERTI FABIO

Piazza Alfieri, 2

52044 **CORTONA (AR)**

Cortona, 27 giugno 2016

Oggetto: Risposta Sua interrogazione del 7 giugno 2016 in merito all'applicazione della tassa rifiuti al gestore delle aree di sosta a pagamento.

Con riferimento a quanto in oggetto da una verifica presso l'Ufficio Tributi è emerso che effettivamente, come evidenziato nella Sua interrogazione, il gestore delle aree di sosta a pagamento non ha mai presentato alcuna denuncia di occupazione di aree scoperte ai fini della tassa rifiuti. E' inoltre emerso che per il caso in questione l'Ufficio Tributi non ha finora emesso avvisi di accertamento.

Circa il fatto che la fattispecie in questione sia assoggettabile, ed eventualmente in quale misura, a tassa rifiuti è in corso una approfondita istruttoria a cura dell'Ufficio Tributi. Entro i termini di prescrizione verranno eventualmente emessi gli atti accertativi necessari.

Tuttavia, visto l'interesse dell'interrogante, si possono già evidenziare alcuni aspetti:

- 1) da una indagine fatta presso alcuni comuni della provincia di Arezzo è emerso che nessuno di essi ha finora considerato assoggettabili a tassa rifiuti fattispecie simili o uguali al caso in questione; da alcune parti il problema è comunque tenuto in evidenza.
- 2) la giurisprudenza non è stata univoca nel corso degli anni; peraltro più che l'ordinanza della corte di cassazione del 25/12/2012 si ritiene più pertinente la sentenza della corte di cassazione n. 17.434 del 17.07.2013 la quale stabilisce il principio che per: *"escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per il particolare uso cui sono stabilmente destinato debba essere provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso (quale nella fattispecie il parcheggio) ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti"*.
- 3) il gestore delle aree di sosta a pagamento ha la detenzione delle suddette aree solo nell'orario soggetto al pagamento (quindi solo le ore non notturne e in genere solo i giorni non festivi); ciò pone una particolarissima peculiarità nell'applicazione delle tariffe che va analizzata bene nel caso in cui si ritenesse la fattispecie assoggettabile a tassa rifiuti.
- 4) in ogni caso l'Ufficio Tributi dovrà tenere conto del normale atteggiamento utilizzato nell'accertamento dei tributi locali: limitazione dell'insorgenza di contenziosi di esito incerto.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
(Dott.ssa Francesca Basanferi)